

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI GENEALOGISTI ITALIA (PROGENITA)



ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ

1. È costituita l'Associazione PROFESSIONISTI GENEALOGISTI ITALIA (PROGENITA), associazione professionale non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. L'Associazione ha carattere nazionale e svolge la propria attività sull'intero territorio della Repubblica Italiana e può prevedere anche sedi di rappresentanza all'estero.
3. L'Associazione ha sede legale in Via Lungo Adige n. 7 Terre d'Adige 38060 (TN), ha **durata illimitata**.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità: la tutela e la valorizzazione della categoria dei genealogisti professionali, promozione della figura professionale e rappresentanza della stessa anche sotto l'aspetto normativo e legislativo.
5. L'Associazione può stipulare convenzioni, accordi di collaborazione e concedere patrocinii ad iniziative coerenti con le finalità istituzionali. Le modalità, i criteri e le procedure sono disciplinati dal Regolamento Attuativo.
6. L'Associazione organizza la formazione permanente obbligatoria per garantire l'aggiornamento delle competenze a tutela dell'utente (Art. 2, comma 3, L. 4/2013). Il Regolamento Attuativo definisce i crediti ECP annuali necessari per il mantenimento della qualifica.
7. L'Associazione rilascia ai propri iscritti l'**Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi** prestati (Art. 7 e 8, L. 4/2013). A tal fine istruisce e aggiorna il registro professionale dei soci attestati. L'Associazione garantisce la **pubblicità** di tale registro e degli standard qualitativi tramite il proprio sito web istituzionale, permettendo ai consumatori di verificare i requisiti dei professionisti iscritti.
8. L'Associazione adotta un Codice Deontologico.
9. L'associazione ha una struttura democratica e garantisce la trasparenza delle attività.
10. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 - SEDI LOCALI E COORDINAMENTI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Direttivo può istituire articolazioni territoriali dell'Associazione, denominate Sedi Locali, su base regionale, interregionale o, ove opportuno, estera. Le Sedi Locali non godono di

autonomia giuridica, patrimoniale o fiscale e operano sotto la responsabilità legale dell'Associazione Nazionale, in osservanza dello Statuto e delle direttive del Consiglio Direttivo.

2. Ogni Sede Locale è coordinata da un Referente Territoriale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari in possesso dei requisiti di cui al Regolamento Attuativo, ovvero, in via subordinata e in assenza di candidature idonee tra i Soci Ordinari, tra i Soci Onorari persone fisiche che abbiano manifestato disponibilità e che soddisfino i requisiti adottati previsti dal medesimo Regolamento. La carica è gratuita.

ART. 3 - CATEGORIE DI SOCI E QUALIFICA DI ATTESTATO

Tutti i soci ad esclusione degli Onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa integrale e all'osservanza dello Statuto, Codice Deontologico e di tutti i regolamenti approvati dall'Associazione.



1. **SOCI ORDINARI (Genealogisti Professionisti - Professionista iscritto all'Associazione PROGENITA**, operante ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4): Professionisti in possesso dei requisiti tecnico-scientifici e dell'inquadramento accertati dal CTS secondo il Regolamento Attuativo. Hanno pieno diritto di voto e di elettorato. L'Associazione promuove la sottoscrizione di polizza assicurativa professionale.
2. **SOCI ORDINARI ATTESTATI (Genealogisti Professionisti - Professionista con Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi, iscritto all'Associazione PROGENITA** ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.) Soci Ordinari che hanno ottenuto l'Attestazione di Qualità (artt. 7-8 L. 4/2013), con i requisiti e secondo le modalità del Regolamento Attuativo. Sono inseriti nel Registro Pubblico e possono utilizzare il Logo di Qualità e il QR-Code.

L'accesso alla qualifica di Socio Ordinario Attestato è subordinato al previo completamento di almeno un anno solare intero di iscrizione come Socio Ordinario con assolvimento integrale degli obblighi formativi annuali previsti per tale categoria. I soci la cui iscrizione si perfezioni a partire dal 1° aprile di qualsiasi anno non possono richiedere l'Attestazione nell'anno successivo alla prima iscrizione, in quanto l'anno solare di prima iscrizione non costituisce anno formativo pieno ai fini dell'Attestazione, salvo quanto previsto dalla procedura di Recupero Formativo Integrativo di cui al Regolamento Attuativo.

3. **SOCI JUNIOR:** Soggetti in formazione o con esperienza inferiore a un anno. Partecipano alle attività ma **non hanno diritto di voto** né di elettorato attivo o passivo, non possono utilizzare il

Logo Associativo, ad eccezione della versione accompagnata dalla dicitura obbligatoria: **"Socio Junior in formazione"**, la cui grafica è definita dal CD.

4. **SOCI AMICI DELLA GENEALOGIA:** Sono persone fisiche che, non esercitando l'attività professionale di genealogista, condividono le finalità dell'Associazione e desiderano sostenerne le attività culturali e di ricerca. Partecipano alla vita associativa ma non hanno diritto di voto attivo né di elettorato passivo. Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e al rispetto del Codice Deontologico per quanto applicabile ai non professionisti

5. SOCI SOSTENITORI E ONORARI:

- A. **Soci Onorari:** Può essere persona fisica o ente; Ha "contribuito in modo eccezionale" o gode di "particolare prestigio professionale o scientifico"; Non ha diritto di voto né di elettorato; Non concorre ai quorum assembleari; La sua qualifica è a tempo indeterminato (Regolamento Art. 6); Non è soggetto all'obbligo ECP; Può essere nominato membro del CTS (Statuto Art. 19); Non può essere nel CD né nel Collegio dei Probiviri.
- B. **Soci Sostenitori:** sono persone fisiche o giuridiche (enti, società, istituzioni) che condividono le finalità dell'Associazione e ne supportano l'attività attraverso contributi economici o beni materiali in misura superiore a quanto stabilito per la quota ordinaria. Tali categorie non concorrono alla determinazione dei quorum assembleari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e non hanno diritto all'utilizzo del Logo se non previa autorizzazione del



ART. 4 - QUOTE ASSOCIATIVE, MOROSITÀ E TRASPARENZA FISCALE

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. La quota è dovuta per l'intero anno solare, è personale, non rimborsabile e intrasmissibile.
2. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il **31 gennaio** di ogni anno. Il mancato versamento entro tale termine comporta l'immediata sospensione del diritto di voto in Assemblea e dell'elettorato attivo e passivo.
3. Le quote associative sono personali, intrasmissibili e non rivalutabili. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi causa non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né pretendere la restituzione delle quote versate.
4. Solo i Soci Ordinari in regola possono utilizzare il logo associativo secondo le modalità del Regolamento Attuativo.

ART. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E RICORSI

La domanda di ammissione è presentata alla Segreteria e il Consiglio Direttivo effettua la valutazione preliminare.

L'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti oggettivi: a) maggiore età; b) assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio, la fede pubblica o l'amministrazione della giustizia; c) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore; d) documentata attività nel settore genealogico o impegno formativo certificato.

In caso di rigetto motivato, l'interessato può ricorrere al **Collegio dei Probiviri** entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le modalità operative, i termini procedurali e la documentazione richiesta sono disciplinati dal Regolamento Attuativo.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di:
 - A. Partecipare alle Assemblee, esercitare il diritto di voto e candidarsi alle cariche sociali.
 - B. Partecipare a tutte le attività, seminari e corsi di formazione organizzati dall'Associazione.
 - C. Utilizzare il logo e i segni distintivi dell'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento.
 - D. Ottenere l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale (ex Art. 7 e 8 Legge 4/2013) previo accertamento dei requisiti, ivi incluso il requisito di almeno un anno solare intero di iscrizione con pieno assolvimento degli ECP annuali ordinari, secondo quanto disciplinato dal Regolamento Attuativo
2. I **Soci Junior, Sostenitori, Amici della Genealogia e Onorari** godono dei medesimi diritti di partecipazione alle attività e accesso ai servizi, ma non dispongono del diritto di voto né dell'elettorato attivo e passivo.
3. Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta (PEC o A/R) al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato ma non dà diritto alla restituzione della quota versata.
4. Tutti i Soci possono accedere ai verbali degli organi sociali e ai bilanci approvati.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci, sono tenuti a:
 - A. Osservare scrupolosamente le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le delibere degli organi sociali.
 - B. Rispettare rigorosamente il **Codice Deontologico**.
 - C. Versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, salvo esonero espresso per i Soci Onorari.



- D. Partecipare ai programmi di **Formazione previsti dal Regolamento Attuativo** (Art. 2 comma 3 L. 4/2013) salvo esonero espresso per i Soci Onorari e le altre categorie non professionali.
- E. Astenersi da ogni situazione di conflitto di interessi, diretto o indiretto, con le finalità e le attività dell'Associazione o con il decoro della professione. In tali casi, il socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento Attuativo a tutela dell'integrità dell'Associazione;
- F. Osservare il dovere di lealtà associativa, agendo con correttezza e trasparenza; a tal fine, il socio deve garantire che eventuali incarichi o ruoli ricoperti in altre associazioni o enti con finalità affini non determinino interferenze o pregiudizi, diretti o indiretti, all'operato e all'immagine di PROGENITA;
- G. Evitare comportamenti che possano causare danni, anche potenziali, agli interessi dell'Associazione, derivanti da sovrapposizioni di ruoli o attività in contrasto con lo spirito associativo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

1. **Decadenza per Morosità:** come scritto al precedente ART. 4. La decadenza per morosità è preceduta da diffida scritta secondo le modalità del Regolamento Attuativo, che garantisce un termine minimo di 60 giorni per regolarizzare la posizione prima che il Consiglio Direttivo deliberi la decadenza.
2. **L'esclusione** per gravi violazioni dello Statuto, del Codice Deontologico o per comportamenti che rechino danno morale o materiale all'Associazione.
3. Il Socio decade per sopravvenuta incompatibilità (perdita P.IVA o Cessata Attività).
4. La decadenza per sopravvenuta incompatibilità è preceduta dalla procedura di cui all'Art. 12 del Regolamento Attuativo, che garantisce un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.
5. Il recesso del socio non estingue gli effetti delle irregolarità, inadempienze o procedimenti già formalmente contestati o accertati anteriormente alla sua comunicazione, né comporta diritto alla riammissione automatica; le relative conseguenze associative e le condizioni per l'eventuale nuova ammissione sono disciplinate dal Regolamento Attuativo.

ART. 9 - CODICE DEONTOLOGICO

1. L'Associazione adotta un proprio Codice Deontologico approvato dall'Assemblea dei Soci. Tale documento definisce le norme etiche, i doveri di lealtà, probità, dignità e decoro che il socio è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione di genealogista, nei rapporti con i colleghi,



con l'Associazione e con i terzi. I contenuti minimi che il Codice deve garantire sono indicati nel Regolamento Attuativo.

2. L'osservanza del Codice Deontologico è condizione essenziale per l'appartenenza all'Associazione e per il mantenimento dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale (ex Art. 7 L. 4/2013). La firma per accettazione del Codice è contestuale alla domanda di ammissione.
3. Il CD vigila sull'osservanza del Codice con il supporto del CTS e del CdP. Qualora emergano violazioni, la segnalazione è trasmessa d'ufficio al CdP per l'apertura del procedimento disciplinare.
4. Il Codice viene periodicamente revisionato dal CD, su proposta del CTS o del CdP, per adeguarlo all'evoluzione della normativa nazionale ed europea, previa ratifica dell'Assemblea.

ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E PROCEDURA DI CONTRADDITTORIO

1. L'istruttoria disciplinare è di competenza esclusiva del CdP, che può agire d'ufficio o su segnalazione del CD o dello Sportello del Consumatore.
2. Il CD delibera, ma esclusivamente in conformità alla proposta del CdP, senza facoltà di modifica nel merito. Il CD adotta sospensioni tecniche come regolamentato nel Regolamento Attuativo.
3. Prima di irrogare qualsiasi sanzione, il CdP deve contestare per iscritto l'addebito al socio, il quale ha almeno **20 giorni di tempo** per presentare memorie difensive o richiedere di essere ascoltato personalmente.
4. In base alla gravità dell'infrazione, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:
5. **Richiamo scritto:** per lievi mancanze.
6. **Sospensione:** per violazioni gravi o persistente mancata partecipazione alla formazione continua. Durante la sospensione il socio perde il diritto di voto e non può utilizzare il logo associativo. La sospensione è proporzionale alla gravità secondo quanto previsto nel Regolamento Attuativo.
7. **L'esclusione** è adottata per indegnità o violazioni gravissime che rendano incompatibile la permanenza del socio.
8. Il provvedimento di sospensione o esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato via PEC o A/R.
9. Contro la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.



10. L'Associazione pubblica sul sito web istituzionale i provvedimenti definitivi di sospensione o esclusione (Art. 5 L. 4/2013), nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le modalità operative di pubblicazione, i termini di conservazione e il diritto del socio alla rimozione dei dati sono disciplinati dal Regolamento Attuativo.
11. Le conseguenze amministrative del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua (ECP), incluse eventuali forme di sospensione tecnica aventi natura non disciplinare, sono disciplinate dal Regolamento Attuativo. La sospensione tecnica per carenza ECP "comporta la sospensione del diritto di voto e dell'elettorato attivo e passivo nonché del diritto all'uso del logo, secondo le modalità del Regolamento Attuativo.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano composto dai Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa. I Soci Onorari, Junior e Amici della Genealogia partecipano all'Assemblea in forma consultiva, senza diritto di voto, e non rilevano ai fini del calcolo dei quorum.
2. Approva i bilanci.
3. Può essere svolta in presenza o a distanza, è ammesso il voto in videoconferenza secondo le disposizioni previste nel Regolamento Attuativo.
4. L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
 - A. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - B. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
 - C. Ratifica della nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - D. Approvazione e modifica del Codice Deontologico e dei Regolamenti interni;
 - E. Ratifica della determinazione delle quote associative e dei contributi straordinari;
 - F. Delibera su ogni altro argomento sottoposto dal CD che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria.
5. L'Assemblea in seduta straordinaria (Art 12) con le maggioranze di cui all'Art. 13:
 - A. Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - B. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione



ART. 12 - CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E DELEGHE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oppure ogni qualvolta il CD lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei Soci Ordinari.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso inviato a mezzo PEC o posta elettronica a ciascun socio, almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere:



- A. Il giorno, l'ora e il luogo della riunione (anche se in modalità telematica);
- B. L'ordine del giorno con gli argomenti da trattare;
- C. La data dell'eventuale seconda convocazione, può aver luogo anche nello stesso giorno, purché
ad almeno 30 minuti di distanza dalla prima.
3. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o webinar), a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.
4. **Prima convocazione:** l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (fisica o telematica) della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. **Seconda convocazione:** l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto o la Legge richiedano maggioranze qualificate.
6. Qualora tale quorum non venga raggiunto, il Presidente deve dichiarare deserta la seduta e riconvocare l'Assemblea entro 15 giorni.
7. Restano ferme le maggioranze qualificate previste per l'Assemblea straordinaria (modifiche statutarie e scioglimento) di cui all'Art. 13.
8. Ogni Socio Ordinario ha diritto a un solo voto. È ammesso l'esercizio del voto per delega scritta da conferirsi ad un altro Socio Ordinario. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, da conservarsi nel Libro Verbali Assemblee e reso accessibile alla consultazione di tutti i soci.

ART. 13 - MAGGIORANZE QUALIFICATE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea in sede straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
3. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita:
- A. In **prima convocazione:** con la presenza (fisica o telematica) di almeno i **tre quarti (3/4)** degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- B. In **seconda convocazione:** con la presenza di almeno **1/5** dei soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole dei **2/3** dei presenti.

Per la delibera di **scioglimento dell'Associazione** e la contestuale devoluzione del patrimonio, restano ferme le maggioranze più restrittive previste dall'Art. 24 dello Statuto.



ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONE E CARICHE

1. Composto da 3 a 7 membri, scelti esclusivamente tra i Soci Ordinari in regola con i pagamenti e con gli obblighi formativi. Tutte le cariche sociali hanno durata di 5 anni. La permanenza all'interno del Consiglio Direttivo, in qualsiasi carica e a qualsiasi titolo, non può superare 3 mandati consecutivi da 5 anni ciascuno. Decorso tale limite, il membro non è rieleggibile in alcuna carica del CD fino al decorso di almeno un mandato intero. Le candidature alle cariche del Consiglio Direttivo devono essere presentate alla Segreteria, per iscritto, entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Attuativo. La candidatura è individuale, riferita a una specifica carica del CD, e non è cumulabile con altre candidature nella medesima tornata elettiva. Il sistema di votazione adottato viene descritto nel Reg. Att..
2. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Le cariche e le relative attribuzioni sono le seguenti:
 - A. **Presidente:** è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; firma gli atti e i documenti dell'Associazione; cura i rapporti istituzionali con enti, istituzioni e organismi esterni; sovrintende all'attuazione delle delibere degli organi sociali; assicura la coerenza dell'azione associativa con lo Statuto e i Regolamenti. Il Presidente non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Coordinatore del CTS, Responsabile dello Sportello del Consumatore o membro del Collegio dei Probiviri per incompatibilità.
 - B. **Vicepresidente:** sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, assumendo tutti i poteri e le responsabilità della carica per la durata dell'impedimento; coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria; coordina specifici progetti o aree operative su delega del Presidente; mantiene aggiornato il Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività delegate.
 - C. **Segretario:** redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, da sottoporre alla firma del Presidente; tiene e aggiorna il Libro Soci, il Registro delle Delibere e tutti i registri associativi; cura l'invio delle convocazioni e delle comunicazioni ufficiali; gestisce la corrispondenza dell'Associazione; provvede all'archiviazione degli atti e alla loro conservazione; supporta gli adempimenti amministrativi e burocratici dell'Associazione; trasmette al MIMIT": "ai sensi dell'Art. 8, L. 4/2013, le comunicazioni previste dalla Legge 4/2013.

D. **Tesoriere:** gestisce il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione; riscuote le quote associative e i contributi; effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo; predispone il bilancio consuntivo e preventivo ove previsto, da sottoporre all'approvazione del CD e dell'Assemblea; cura la tenuta della contabilità e dei registri fiscali; invia le diffide di morosità ai soci secondo le modalità previste dall'Art. 4; riferisce periodicamente al CD sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione.

E. **Consigliere:** è membro del Consiglio Direttivo eletto direttamente dall'Assemblea, senza assegnazione di una carica esecutiva specifica al momento dell'elezione. Partecipa con pieni diritti deliberativi alle riunioni del CD e può ricevere deleghe operative specifiche con delibera motivata del Consiglio. La carica è gratuita, con rimborso delle sole spese documentate e autorizzate.

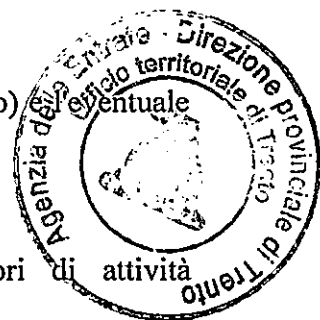
3. Il CD, nella sua prima riunione successiva all'insediamento (da tenersi entro 10 giorni dall'elezione), ratifica le cariche elette dall'Assemblea e delibera l'eventuale assegnazione di deleghe funzionali ai Consiglieri. I risultati dell'elezione e la composizione del nuovo CD sono comunicati a tutti i soci entro 5 giorni dall'Assemblea e pubblicati sul sito web istituzionale.

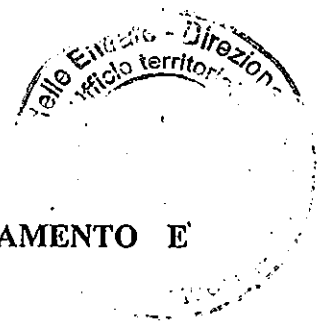
Art. 15 - FUNZIONI E POTERI DEL CD

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea.

In particolare, al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- A. Attuare le linee programmatiche e le decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci.
- B. Redigere annualmente il bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- C. Deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci.
- D. Predisporre eventuali regolamenti interni per il funzionamento dei settori di attività dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica assembleare.
- E. Definire le attività da svolgere, i programmi da attuare e stabilire l'entità delle quote associative annuali, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.
- F. Assunzioni e collaborazioni: Deliberare sulla stipulazione di contratti, convenzioni e sull'eventuale assunzione di personale dipendente o collaboratori esterni necessari al perseguimento dei fini sociali.
- G. Nominare tra i propri membri delegati o soci per lo svolgimento di particolari funzioni o commissioni di lavoro.





ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VERBALIZZAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione avviene mediante email ordinaria con avviso di ricezione o PEC o sistemi di messaggistica istantanea concordati, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.
3. In casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 2 giorni.
4. Le riunioni del CD seguono le disposizioni dell'Art. 12 commi 3,4,5 e 6.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la **maggioranza dei suoi componenti in carica**. Non è ammesso il voto per delega all'interno del Consiglio Direttivo; la partecipazione deve essere personale.
6. La riunione del CD è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le deliberazioni CD devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da Segretario e Presidente, da conservarsi nel Libro Verbali CD.
7. Il Segretario su disposizione e responsabilità del Presidente provvede all'invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Art. 8, L. 4/2013) della denominazione, forma giuridica, sede legale e codice fiscale dell'Associazione. A seguito dell'iscrizione nel repertorio tenuto dal MIMIT ai sensi dell'Art. 8 L. 4/2013, il numero di repertorio è pubblicato sul sito web istituzionale.

ART. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VOTO DETERMINANTE

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente può essere determinante, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai commi seguenti.
2. Prima di esercitare il voto determinante, il Presidente è tenuto a esperire il tentativo di mediazione disciplinato dall'Art. 45 del Regolamento Attuativo. Il voto determinante può essere esercitato esclusivamente:
 - A. dopo che il tentativo di mediazione sia stato infruttuosamente esperito; e
 - B. qualora l'indifferibilità della decisione sia necessaria per evitare un danno o un blocco operativo all'Associazione.



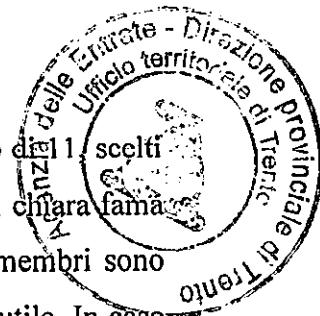
Il verbale della riunione deve dare atto dell'avvenuto tentativo di mediazione e delle ragioni che ne hanno determinato l'insuccesso.

3. Il voto del Presidente **non è mai determinante** (non vale doppio) nelle seguenti fattispecie:
 - A. Nelle deliberazioni che riguardano direttamente o indirettamente interessi personali, economici o professionali del Presidente stesso o di soggetti a lui legati da parentela o affinità entro il secondo grado;
 - B. Nelle votazioni per la revoca motivata delle cariche interne (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere), per le quali è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
 - C. Nelle deliberazioni relative ad accordi, convenzioni, patrocini o rapporti con associazioni o enti nei confronti dei quali il Presidente abbia cariche attive o interessi dichiarati ai sensi dell'Art. 75 del Regolamento Attuativo.
5. Nei casi in cui il voto del Presidente non sia determinante per divieto statutario o per scelta dello stesso, e la parità persista anche dopo la mediazione, la proposta di delibera si intende **respinta**.
6. I membri del CD devono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse personale o professionale in conflitto con quello dell'Associazione, dichiarandolo a verbale.
7. La responsabilità non si estende a quei consiglieri che abbiano fatto annotare a verbale il proprio motivato dissenso rispetto a una specifica operazione.

ART. 18 - DECADENZA DELLE CARICHE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario o il Tesoriere possono essere revocati dalla specifica carica (ma non da consiglieri) con delibera del CD presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso, il CD provvede immediatamente a una nuova elezione interna per la carica vacante.
2. Un membro del CD decade per dimissioni, perdita della qualifica di socio, o per assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive del CD.
3. Il Consiglio Direttivo decade nella sua interezza qualora:
 - A. Venga meno la maggioranza assoluta dei componenti (senza possibilità di cooptazione).
 - B. L'Assemblea approvi una mozione di sfiducia con la maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari.
5. In caso di decadenza dell'intero CD, il Presidente uscente o il membro più anziano resta in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione e deve convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni.

ART. 19 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS): FORMAZIONE E COMPITI



1. Il CTS è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 11, scelti tra Soci Ordinari e/o Onorari con comprovata esperienza, ovvero tra esperti esterni di chiara fama nei settori della genealogia, della storia, dell'archivistica o delle discipline affini. I membri sono nominati dal CD con delibera motivata e ratificati dall'Assemblea nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica il CTS rimane operativo per un periodo limitato di massimo 30 giorni mentre il CD provvede a nuova designazione nel più breve tempo possibile. I pareri e le deliberazioni emessi dal CTS durante il periodo di proroga di 30 giorni mantengono piena efficacia, anche in caso di successiva sostituzione dei componenti. Ha durata di 5 anni e segue la vita del CD con stesso limite per i mandati. In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 18, il CTS rimane in carica a pieno titolo fino all'insediamento del nuovo CD e per i 30 giorni successivi, durante i quali è consentita unicamente la prosecuzione dei procedimenti già avviati. I nuovi procedimenti di ammissione e di attestazione sono sospesi per la medesima durata. Entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo CD, quest'ultimo provvede alla conferma o alla sostituzione dei membri del CTS con delibera motivata, sottoposta a ratifica assembleare nella prima seduta utile.
2. Il CTS elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un Coordinatore, che è l'unico organo operativo ordinario del CTS e l'unico interlocutore formale nei confronti degli altri organi associativi. Il CTS in composizione collegiale è convocato esclusivamente nei casi tassativi previsti dal presente articolo.
3. La carica di membro del CTS è incompatibile con quella di membro del CD, dello Sportello del Cittadino-Consumatore o del Collegio dei Probiviri. I membri restano in carica per la stessa durata del CD, sono rieleggibili senza limiti di mandato e decadono per dimissioni, perdita dei requisiti o gravi inadempienze dichiarate dal Collegio dei Probiviri. In caso di vacanza, il CD provvede alla eventuale sostituzione entro i termini del Regolamento Attuativo; nelle more, il Coordinatore opera validamente in autonomia.
4. Il CTS non può in alcun caso bloccare o ritardare oltre i termini stabiliti dal Regolamento Attuativo l'attività associativa. Ogni sua inerzia produce automaticamente gli effetti previsti dal presente articolo, senza necessità di ulteriori atti da parte degli altri organi. In caso di mancata risposta del CTS nei termini del Regolamento, il parere si intende favorevole. Il CTS opera in modalità prevalentemente asincrona e telematica e non è soggetto alla clausola del voto determinante del Presidente prevista per il CD.
5. Le funzioni del CTS sono esclusivamente:
 - A. Espressione del parere tecnico del Coordinatore sulle nuove ammissioni a Socio Ordinario;

B. Definizione e validazione dei piani di Formazione Permanente e dei crediti ECP, ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 4/2013;

C. Espressione del parere tecnico del Coordinatore per il primo rilascio dell'Attestazione di Qualità ex art. 7 L. 4/2013;

D. Segnalazione al CD dei casi di inadempienza formativa accertata;

E. Svolgimento dell'audit a campione annuale sul mantenimento dell'Attestazione.

6. Il CTS non ha funzioni di governo o gestione dell'Associazione.

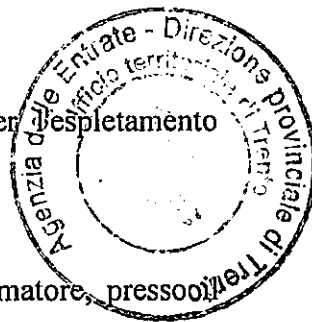
7. A seguito della delibera favorevole del CD, la Segreteria iscrive o conferma il socio nel Registro dei Soci Attestati, garantendone la pubblicità sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 7 L. 4/2013, con indicazione della data del primo rilascio e dell'ultimo rinnovo.



ART. 20 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari che godano di particolare prestigio e anzianità associativa di almeno 3 anni o tra esperti esterni di materie giuridiche o deontologiche senza prevedere anzianità associativa ovvero tra i soci fondatori per i quali non si può richiedere alcuna anzianità associativa. Il Regolamento Attuativo può prevedere la nomina di massimo due Probiviri supplenti. Ha durata di 5 anni e segue la vita del CD con stesso limite per i mandati.
2. L'elezione avviene per votazione separata rispetto a quella del Consiglio Direttivo.
3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
4. Il Collegio decide a maggioranza dei propri componenti. Per le modalità di convocazione si rimanda a quanto stabilito per il Consiglio Direttivo, senza applicare la clausola del "voto determinante del Presidente".
5. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale (Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico-Scientifico). I membri del Collegio non possono avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado, né rapporti di collaborazione professionale continuativa, con i membri del Consiglio Direttivo.
6. I Probiviri hanno la stessa durata del CD e sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.
7. In caso di temporaneo impedimento o di accertato conflitto di interessi di un membro effettivo su uno specifico procedimento, subentra il **supplente** per la sola durata di tale trattazione.
8. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge tra i propri membri un **Presidente del Collegio dei Probiviri**, che ne coordina i lavori e tiene i rapporti formali con la Presidenza dell'Associazione.

9. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico e preventivamente approvate dal CD.



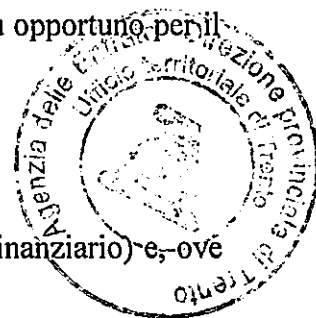
ART. 21 - SPORTELLLO DEL CITTADINO-CONSUMATORE

1. L'Associazione attiva uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'Art. 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. Lo Sportello è coordinato da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti, anche esterni all'Associazione, dotati di competenze giuridiche o di mediazione. L'incarico ha durata di 5 anni, segue la vita del CD ed è rinnovabile.
3. La carica di Responsabile dello Sportello del Cittadino-Consumatore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Comitato Tecnico-Scientifico. Tale incompatibilità è posta a garanzia dell'imparzialità nella gestione dei reclami e nella trasmissione delle segnalazioni agli organi disciplinari.
4. Sul sito web istituzionale www.progenita.org sono pubblicati obbligatoriamente: Statuto, Codice Deontologico, Regolamento Attuativo, bilanci approvati e l'elenco aggiornato dei Soci con Attestazione di Qualità, ai sensi dell'Art. 5 e 7 della L. 4/2013.
5. Le modalità operative dello Sportello, le procedure di presentazione e istruttoria dei reclami, i termini di risposta, le cause di inammissibilità e le modalità di trasmissione delle segnalazioni al Collegio dei Probiviri sono disciplinate dal Regolamento Attuativo.

ART. 22 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - A. Dalle quote associative annuali e dai contributi di ingresso se previsti.
 - B. Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
 - C. Da donazioni, legati o lasciti testamentari, con beneficio di inventario e previa accettazione del Consiglio Direttivo.
 - D. Dai proventi derivanti dalle attività di formazione e dai servizi resi ai soci o a terzi, in conformità alle finalità istituzionali.
 - E. Dai beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.



ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e, ove opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio è redatto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile, e sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva entro il 30 giugno.
4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto. In particolare, è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.
5. Il bilancio è reso disponibile ai soci con le modalità e i termini previsti dal Regolamento Attuativo e pubblicato sul sito web per finalità di trasparenza (Legge 4/2013).

ART. 24 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti; in seconda convocazione, validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni o enti con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute (artt. 36 e segg.), le disposizioni della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le altre leggi vigenti in materia.

In sede di prima costituzione e in assenza degli organi associativi, le funzioni del CTS per la valutazione dei fondatori sono esercitate dall'Assemblea Costituente. Tale deroga è valida esclusivamente per la seduta costituyente.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del rapporto associativo, ivi incluse le impugnazioni dei provvedimenti degli organi sociali e le contestazioni di provvedimenti disciplinari, le parti eleggono come foro esclusivo il Tribunale di Trento, con esclusione di qualsiasi altro foro. Tale patto di deroga alla competenza è da intendersi come clausola contrattuale accettata dal socio al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., e deve essere specificamente approvata per iscritto. Per i soci persone fisiche che rivestano la qualità di consumatori ai sensi del D.Lgs. 206/2005, la competenza territoriale è determinata secondo le norme inderogabili del Codice del Consumo. Per i soci che rivestano la qualità di consumatori, il foro competente è determinato dalla residenza o domicilio del consumatore al momento della stipula del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del D.Lgs. 206/2005.

